



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione consultiva per gli atti normativi*

*Adunanza del 25 novembre 2002*

N. della Sezione: 3244/2002

### **OGGETTO:**

*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Norme concernenti l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe-RID, in attuazione dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.*

### ***La Sezione***

Vista la relazione trasmessa con nota n. 1967/400/73 del 9 agosto 2002, pervenuta a questo Consiglio

il successivo 22 agosto, con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Ufficio legislativo- ha chiesto il prescritto parere sullo schema di regolamento in oggetto;

Vista la propria pronuncia interlocutoria resa nell’adunanza del 30 settembre 2002;

Vista la relazione dell’Amministrazione del 6 novembre 2002, trasmessa con nota n. 2494/400/73, pervenuta a questo Consiglio il successivo 11 novembre;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Maurizio Meschino.

### **PREMESSO**

1. L’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, ha disposto: a) al comma 1, la soppressione del Servizio nazionale delle dighe quale Servizio tecnico nazionale e la sua trasformazione in Registro italiano dighe-RID “che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumità, all’approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo

spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584", vale a dire le dighe di ritenuta che superano i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi; b) al comma 3 (come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 443 del 1999), che "con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la conferenza Stato-regioni sono definiti l'organizzazione, anche territoriale del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovrà prevedersi adeguata rappresentanza regionale".

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione del comma 3 ora citato.

Il regolamento è composto di 14 articoli, recanti: la istituzione del RID, al quale è conferita personalità giuridica con autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile (articolo 1); la individuazione degli organi dell'ente: Presidente; consiglio di amministrazione; comitato tecnico-scientifico; collegio dei revisori (articolo 2); la definizione dei requisiti soggettivi per la nomina a Presidente, del procedimento di nomina e dei compiti del Presidente (articolo 3); la composizione del consiglio di amministrazione, la titolarità dei poteri di designazione e nomina dei suoi componenti, la durata del relativo incarico, i compiti di tale organo (articolo 4); la composizione del comitato tecnico-scientifico, avente funzione consultiva, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del consiglio di amministrazione (articolo 5); la composizione del collegio dei revisori dei conti e le relative funzioni, da esercitarsi in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2397 e seguenti del codice civile ed in relazione alle prescrizioni del regolamento di contabilità e gestione (articolo 6); i requisiti soggettivi, il procedimento di nomina e le funzioni del direttore generale (articolo 7); la istituzione della consulta degli iscritti, cioè dei concessionari e gestori di grandi dighe, con funzioni consultive e propositive relativamente a questioni di prioritario interesse degli stessi (articolo 8); la disciplina della vigilanza governativa, esercitata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e la previsione della sottoposizione del RID al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (articolo 9); la individuazione dei compiti e delle attribuzioni del RID (articolo 10); la

organizzazione del RID, che viene articolato in una sede centrale ed in uffici periferici (articolo 11); la individuazione delle fonti di entrata del RID (articolo 12); l'obbligo di iscrizione al RID per tutte le dighe di ritenuta di maggiore dimensione, di cui al sopra citato articolo 91 del d.lgs. n. 112 del 1998 (articolo 13); norme transitorie e finali, infine, volte a consentire l'operatività del RID (articolo 14).

Nella relazione tecnica che accompagna lo schema in esame si afferma che esso "è stato redatto nella logica di perseguire il raggiungimento di una sostanziale invarianza dei costi tra la struttura che si viene a costituire (Registro Italiano Dighe) e quella soppressa (Servizio Nazionale Dighe)".

2. La Sezione, esaminato lo schema di regolamento nell'adunanza del 30 settembre 2002, ha sospeso l'emissione del parere e chiesto la integrazione della relazione dell'Amministrazione "non risultando esaminata la questione della collocazione della materia disciplinata nello schema di regolamento in esame rispetto a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione, e con riguardo quindi alla titolarità della connessa potestà regolamentare che l'articolo citato prevede in capo allo Stato soltanto per le materie attribuite alla sua potestà legislativa esclusiva, dovendosi considerare, quale prima indicazione, che le materie della 'tutela dell'ambiente e dell'ecosistema' rientrano nell'ambito di tale potestà dello Stato mentre quelle della 'protezione civile' e del 'governo del territorio' rientrano nella competenza legislativa concorrente delle Regioni" e avendo osservato, inoltre, che "l'articolo 91, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, sulla cui base è predisposto il regolamento in esame, prevede che esso sia adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici "d'intesa con la Conferenza Stato-regioni" e che, non risultando in atti tale intesa, essa deve essere acquisita".

3. In data 11 novembre 2002 è pervenuta la relazione dell'Amministrazione citata in epigrafe. In essa si dà conto della acquisizione della prescritta intesa nella Conferenza Stato-Regioni, espressa nella seduta del 24 ottobre 2002 e risultante in atti, e del successivo, secondo esame preliminare dello schema di regolamento – nel testo licenziato dalla detta Conferenza- nella riunione del 31 ottobre 2002 del Consiglio dei Ministri. Si precisa anche che in tale sede è stata apportata una modifica all'articolo 3 "laddove è disciplinata la nomina del Presidente per il

quale è ora prevista “l’intesa” con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio (e non più sentito)”.

**CONSIDERATO:**

La Sezione rilevato che il parere della Conferenza Stato-Regioni garanti circa l’intesa tra gli Enti istituzionali in questione, ritiene che la materia oggetto dello schema di regolamento rientra nella previsione di cui all’articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione, poiché relativa all’ordinamento e organizzazione amministrativa di un ente pubblico nazionale, istituito ai sensi del citato articolo 91 del decreto legislativo n. 112 e per la cui organizzazione la medesima norma rinvia ad apposito regolamento.

Tale regolamento, il cui schema è qui in esame, resta di conseguenza di fonte statale in quanto rechi le disposizioni sull’ordinamento e la organizzazione dell’ente, risultando superflua, d’altro lato, la previsione in esso di norme sui compiti dell’ente, già rinvenibili nella legislazione vigente, e, in particolare, sia nell’articolo 91 del d.lgs. n. 112 del 1998 (commi 1 e 2) che nella normativa sui compiti del soppresso Servizio nazionale dighe, che è applicabile al RID quale ente espressamente risultante dalla diretta e intera trasformazione in esso del detto Servizio nazionale.

La Sezione ritiene perciò di esprimere parere favorevole allo schema in esame con la osservazione che, per quanto detto, sono da espungere dal testo le disposizioni sui compiti del RID, recate in particolare dall’articolo 10 (insieme con quelle ad esse direttamente connesse e consequenziali).

Si osserva inoltre:

- i commi 1 e 2 dell’articolo 1, considerato quanto già disposto dal primo comma dell’articolo 91 del d.lgs. n. 112 del 1998, dovrebbe essere unificati con la seguente riformulazione: “Il Registro Italiano Dighe, istituito ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è posto sotto la vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il RID ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile”;
- risulta opportuna una ulteriore precisazione della disciplina della fase transitoria posta nell’articolo 14, non apparendo chiaro a quale soggetto spetti la gestione dell’amministrazione e delle attività nel periodo intercorrente fra la data del trasferimento al RID del personale appartenente al ruolo del Servizio nazionale

dighe, coincidente con la entrata in vigore del regolamento in esame (comma 5), e quella, successiva (comma 3), prevista per la approvazione di atti necessari per il concreto avvio dell'attività dell'ente, quali lo statuto e il regolamento di contabilità e gestione.

**P.Q.M.**

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario dell'Adunanza

(Elvio Piccini)

Visto

Il Presidente della Sezione

(Tommaso Alibrandi)